

DIOCESI
TIVOLI – SUBIACO – PALESTRINA

STATUTO
DELL'ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO

TIVOLI
VIA DI VILLA ADRIANA, 80

STATUTO
DELL'ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELLE DIOCESI DI TIVOLI – SUBIACO – PALESTRINA

ART. 1
NATURA E SEDE

L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di TIVOLI, di SUBIACO e di PALESTRINA (qui di seguito più brevemente denominato "I.I.S.C." oppure "Istituto"), costituito congiuntamente dai Vescovi delle Diocesi di Tivoli, di Subiaco e di Palestrina, in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con il Protocollo del 15 Novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione "Norme") è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.I.S.C. delle Diocesi di Tivoli, di Subiaco e di Palestrina ha sede in Tivoli (Roma) – C.A.P. 00010 – Via di Villa Adriana n° 80.

ART. 2
FINI E ATTIVITA' DELL'ENTE

L'I.I.S.C. ha i seguenti scopi:

a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata "C.E.I."), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio in favore delle diocesi partecipanti, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;

b) svolgere eventualmente, previa intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;

c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;

d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 bis, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.

L'I.I.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare e finanziaria necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

Art. 2 bis
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 27
COMMA SECONDO DELLE NORME

I criteri ai quali l'Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall'art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un'occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dell'attestazione circa l'inesistenza di altre fonti di reddito;

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
4. su domanda dell'interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell'Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.

ART. 3 **RAPPORTI CON L'ISTITUTO CENTRALE** **PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO**

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero Italiano.

In particolare:

- a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
- b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio e degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
- c) si avvale, secondo l'opportunità, della assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4 **DURATA**

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dai Vescovi diocesani in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà (anno) designato (i) l'ente (gli enti) chiamato (i) a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5 **PATRIMONIO**

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è composto:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nelle diocesi partecipanti;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 6 **MEZZI DI FUNZIONAMENTO**

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.I.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

ART. 7

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto di dodici membri, chierici o laici: quattro per ogni diocesi partecipante; tale numero è determinato di comune accordo dai Vescovi delle diocesi partecipanti in modo che le singole diocesi siano propriamente rappresentate.

Almeno un terzo dei membri sono designati su base elettiva dal Clero delle diocesi partecipanti, in conformità a procedure elettorali stabilite dai singoli Vescovi ed alle disposizioni emanate dalla C.E.I..

I membri da designare siano veramente esperti in economia e in diritto civile ed eminenti per integrità.

La nomina di tutti i Consiglieri, comprese quelle del Presidente e del Vice Presidente, avverrà con decreto congiunto da parte dei Vescovi delle diocesi partecipanti.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione è assicurata una giusta remunerazione proporzionata all'ufficio di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare davanti al proprio Ordinario Diocesano o ad un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica.

ART. 8

INCOMPATIBILITA'

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il Sostentamento del Clero.

ART. 9

VACANZA DI SEGGI NEL CONSIGLIO

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Vescovi diocesani provvederanno entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominare i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, i Vescovi stessi nomineranno nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

ART. 10

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere l'inventario, lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'Ordinario Diocesano:

** l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dai Vescovi delle diocesi partecipanti con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;*

** l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;*

** l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;*

** la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;*

** l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.*

Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera CEI n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'I.C.S.C..

c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;

d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (ai) delegato (i);

e) nominare ove lo ritenga opportuno il Direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

ART. 12

RESPONSABILITA'

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Presidente:

a) rappresentare l'I.I.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, non senza però aver prima ottenuto una licenza scritta dai Vescovi delle diocesi partecipanti.

ART. 14

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Vice Presidente:

a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13 nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;

b) con il consenso del Vescovo della diocesi ove ha sede l'Istituto (Tivoli – C.A.P. 00010 – Via di Villa Adriana n° 80), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 10 o a quelle aventi carattere di urgenza.

ART. 15

ESERCIZIO

L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

STATO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;

b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativa all'esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.

ART. 17

AVANZI DI ESERCIZIO

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 18

ORGANO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dai Vescovi diocesani. La designazione di uno di detti membri è riservata ai Consigli Presbiterali (o al clero diocesano) delle diocesi partecipanti. La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dagli stessi Vescovi.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

ART. 19

OBBLIGHI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.

ART. 20

VACANZA DI SEGGI NEL COLLEGIO DEI REVISORI

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo che lo aveva nominato provvede senza indugio a nominarne il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21

RINVIO A NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle Norme di Diritto Canonico e a quelle di Diritto Civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.